



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

Area Amministrativa

BANDO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998-N. 431. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 402/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Scadenza: 30 Giugno 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 30/06/2022 alle ore 12.30, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022. I soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro il termine stabilito nel presente bando, daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2022 (il contributo si riferisce ai canoni di locazione corrisposti nell'anno 2022).

Tale contributo sarà erogato nella misura delle risorse erogate dalla Regione Toscana.

Le domande compilate non correttamente o incomplete nella documentazione prevista a pena di decadenza, saranno escluse.

Art. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti per la partecipazione al presente Bando, a pena di esclusione, sono:

- 1.** residenza nel Comune di Porto Azzurro, nell'immobile, per la locazione del quale, si richiede il contributo (i cittadini di Stati extra-europei devono essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno).
- 2.** titolarità di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, depositato per la registrazione o in regola con la registrazione annuale, riferito all'alloggio adibito ad abitazione principale di cui devono essere indicati tutti gli elementi idonei all'identificazione dell'alloggio, alla tipologia contrattuale e ai metri quadri dell'alloggio stesso, in cui hanno la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Porto Azzurro;
- 3.** assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Porto Azzurro. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato

alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

5. Le disposizioni contenute nei punti **3.** e **4.** non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo un solo immobile ad uso abitativo):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti **4.** e **6.**

8. certificazione dalla quale risulti un valore ISE (indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 29.545,98 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

9. certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 13.619,58) per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di € 29.545,98 – Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad € 16.500,00;

10. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

11. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

12. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

13. Possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto.

14. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
- b) casi in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.
- c) verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Nel caso di richiedenti ISE zero, i cittadini devono sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio sotto la propria responsabilità da cui si evincano le condizioni di cui al punto a e b.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 3 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.

I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre, possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l'accesso.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

I limiti di cui al punto precedente sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente art. 3, terzo comma.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B".

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana ridotte proporzionalmente in base ai fondi effettivamente disponibili, in rapporto al fabbisogno teorico spettante, riservando l'80% delle risorse ai cittadini in fascia A e il 20% ai cittadini in fascia B, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva.

Il fabbisogno teorico sarà calcolato con riguardo alle ricevute relative alle mensilità effettivamente pagate da tutti i soggetti inseriti in graduatoria definitiva, dal mese di gennaio 2022 al mese di dicembre 2022.

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Porto Azzurro.

Art. 5 CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo

la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 6 CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle disposizioni di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 concernenti il trattamento dei dati personali).

2. La domanda deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

2.3 In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, **punto 4 e 5.**

2.4 In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto (Allegato 3).

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità.

Nel caso di aiuti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro, nella dichiarazione dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2021.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2021.

Art. 8 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;

- il numero di soggetti presenti nel nucleo familiare con invalidità accertata;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- il numero dei figli a carico;
- presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende USL;
- nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 9 MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modello domanda potrà:

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di Porto Azzurro all'indirizzo web www.comuneportoazzurro.li.it ;
2. ritirato in formato cartaceo presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19, in orario di apertura al pubblico.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Porto Azzurro, Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Porto Azzurro Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2022";
- inviata da indirizzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: comuneportoazzurro@pcert.it;

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre **le ore 12,30 del 30/06/2022.**

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne componente del nucleo familiare.

Art. 10 RENDICONTAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

La rendicontazione e la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana verranno rendicontati secondo quanto stabilito dalla Legge n. 431/98 e decreti attuativi e dalla Delibera di G.R.T. 402/2020 e ss.mm.ii.

Art. 11 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, effettuando i controlli inerenti

alla veridicità di quanto autocertificato e predispone entro il 10 di agosto dalla scadenza del presente bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria, che verrà approvata e formulata secondo il seguente ordine di priorità:

1) Concorrenti inseriti nella fascia A);

2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

Il Comune di Porto Azzurro non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo, pertanto si invitano gli interessati a visionare l'Albo Pretorio informatico comunale.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel presente bando.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Porto Azzurro per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare:

-a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Azzurro (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30);

-per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Porto Azzurro -Lungomare Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19;

Le opposizioni che perverranno oltre i 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame;

Le opposizioni saranno valutate da una commissione composta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Responsabile del Procedimento Ufficio Segreteria e Responsabile del Procedimento Ufficio Commercio URP

In assenza di ricorsi sarà approvata la graduatoria definitiva con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e avrà validità per l'anno 2022.

Art. 12 ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.

Art. 13 DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2022 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2022 e cessa al 31 dicembre 2022.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 14 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria comunale generale definitiva, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ ISE e/o eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel presente bando.

L'erogazione del contributo non potrà essere mai essere inferiore ad Euro 200,00;

Dal giorno 5 dicembre 2022, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2022, al fine di riscuotere il contributo affitto, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi devono presentare le copie delle ricevute riferite al periodo gennaio-dicembre 2022.

Non saranno inviate ulteriori comunicazioni per la richiesta delle ricevute.

La mancata consegna comporta la decadenza o il calcolo del contributo in proporzione alle ricevute consegnate.

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Nel caso di richiedente con ISE zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico ed ha sottoscritto la dichiarazione di sostentamento economico.

Tali ricevute dovranno essere consegnate in copia a mano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Azzurro nei giorni di apertura e/o all'ufficio protocollo oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2022–consegna ricevute".

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Porto Azzurro.

Art. 15 RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia dell'avvenuto pagamento per posta o via mail indicata al momento della domanda.

Art.16 INFORMATIVA

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Porto Azzurro, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il Responsabile del procedimento e sub-titolare del trattamento dei dati è individuato nel Dr. **Ciro SATTO**.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali il lunedì', giovedì' e venerdì' dalle ore 10.00 alle ore 12.30: anagrafe@comuneportoazzurro.li.it telefono 0565 921634.

Porto Azzurro, 19.04.2022

f.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dr. **Ciro SATTO**